

# **Capitolo II**

## **I REATI DI**

### **CIRCOLAZIONE STRADALE**

**SOMMARIO: 1. Premessa e *ratio* della riforma - 2. Normativa previgente in tema di omicidio colposo commesso in violazione sulla disciplina della circolazione stradale - 3. *Discrimen* tra dolo eventuale e colpa cosciente - 3.1 Orientamenti giurisprudenziali - 4. Omicidio stradale - 4.1 La disciplina delle circostanze - 5. Normativa previgente in tema di lesioni personali aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale - 6. Lesioni personali stradali gravi e gravissime - 7. Fuga del conducente in caso di omicidio stradale o lesioni personali stradali - 8. Circostanze aggravanti *ex art. 590-quater* del codice penale - 9. Orientamenti giurisprudenziali**

## 1. Premessa e *ratio* della riforma

Con **legge n. 41 del 23 marzo 2016** è stato approvato dal Senato della Repubblica il disegno di legge recante la “introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 74”.

Il legislatore è intervenuto nel tessuto normativo del codice penale e del codice di procedura penale, con il chiaro intento di fronteggiare un'emergenza sociale, causata dal proliferare dei reati connessi alla circolazione stradale, che rappresenta uno dei settori ove è avvertita la necessità di maggiore prevenzione e sicurezza.

Il provvedimento è stato approvato a seguito di un tormentato iter parlamentare, ed ha introdotto nel codice penale nuove fattispecie di reato, ossia l'**omicidio stradale**, le **lesioni stradali gravi e gravissime**, nonché **circostanze aggravanti**, un **inasprimento sanzionatorio delle pene principali ed accessorie** ed infine **modifiche al codice di procedura penale ed al codice della strada**.

La *ratio* della riforma va rintracciata nell'intento del legislatore di fornire una risposta adeguata al crescente numero di sinistri, nella maggior parte dei casi mortali, e nel tutelare in modo adeguato il bene superiore della vita, costituzionalmente protetto.

Le ragioni per cui sono state introdotte le nuove fattispecie di reato ed innalzati i livelli sanzionatori si possono rintracciare nella necessità di scongiurare l'eventualità che, a fronte della lesione di beni di primaria rilevanza, il reo possa rimanere impunito (ROIATI).

Il nucleo centrale della legge del 23 marzo 2016 n. 41, è quindi costituito dall'introduzione nel codice penale degli articoli 589-*bis* e 590-*bis*, rubri-

cati rispettivamente “omicidio stradale” e “lesioni personali stradali gravi o gravissime”, con contestuale abrogazione delle previgenti disposizioni che, negli articoli 589 e 590 del codice penale, prevedevano specifiche aggravanti per fatti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale (BERNAZZANI).

La materia *de qua* ha posto numerosi interrogativi dottrinali e giurisprudenziali, nello specifico qualche autore ha avanzato il sospetto che il legislatore con l’innalzamento dei limiti edittali di siffatte fattispecie, rispetto alla normativa previgente, abbia introdotto un reato d’evento non colposo, ossia che abbia prefigurato la sussistenza di un elemento soggettivo intermedio tra dolo e colpa, potendosi solo in tal modo giustificare questo incremento sanzionatorio (SQUILLACI).

Il profilo colposo si evince dalla formulazione letterale delle fattispecie, che incriminano il fatto di “*chi cagiona per colpa*” la morte o le lesioni di un uomo.

Il profilo doloso potrebbe essere ravvisato, invece dall’innalzamento delle pene edittali, stabilite in misura massima di anni diciotto, inoltre i limiti edittali minimi di talune ipotesi di omicidio stradale (art. 589-*bis* commi 2 e 3 c.p.) risultano addirittura superiori a quelli previsti da altre fattispecie di reato contemplate nel codice penale (a titolo esemplificativo artt. 628 e 629 c.p.). Sembra che il legislatore abbia voluto punire una forma particolarmente intensa di colpa, al limite con il dolo (SQUILLACI).

## **2. Normativa previgente in tema di omicidio colposo commesso in violazione sulla disciplina della circolazione stradale**

Prima della tipizzazione nel codice penale dell’articolo 589-*bis* che ha elevato a fattispecie autonoma di reato il delitto di omicidio stradale, la fattispecie incriminatrice dell’omicidio commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale era disciplinata come circostanza aggravante *ex* art. 589 del codice penale commi 2 e 3.

Si riporta testualmente la normativa previgente, al fine di fornire un quadro completo della materia trattata.

La norma risultava così formulata: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da

tre a dieci anni se il fatto è commesso con la violazione delle norme sulla circolazione stradale da:

1) Soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

2) Soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

**Le aggravanti** previste dai **commi 2 e 3** comportavano un inasprimento del trattamento sanzionatorio qualora la morte fosse la conseguenza della violazione delle norme inerenti la circolazione stradale.

**Il comma 2** prevedeva una circostanza aggravante speciale e ad effetto speciale, con applicazione di una pena superiore ad un terzo rispetto a quella base.

**Il comma 3** era stato inserito con il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 e disciplinava la circostanza aggravante da applicare al soggetto che sotto effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica cagionava per colpa la morte di un uomo. Questa circostanza aggravante speciale comportava la trasformazione del fatto da reato contravvenzionale (art. 186 del codice della strada) a elemento circostanziale (FIANDACA-MUSCO).

Era altresì prevista l'applicazione della pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, qualora dal fatto fosse derivata la morte di più persone, o la morte e le lesioni di più persone, con un limite edittale di anni dodici. Questa rappresenta un'ipotesi di concorso formale di reati.

### 3. *Discrimen* tra dolo eventuale e colpa cosciente

L'ipotesi dell'omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina stradale, è stata non di rado considerata dalla giurisprudenza in termini di omicidio doloso, nella forma del dolo eventuale.

Risulta opportuno a tal punto tracciare una distinzione tra **dolo eventuale** e **colpa cosciente**, al fine di comprendere l'acceso dibattito che ha interessato la fattispecie oggetto di disamina.

Ricorre il **dolo eventuale** quando l'evento non è perseguito direttamente dall'agente, ma è previsto come conseguenza eventuale, possibile o probabi-

le della sua condotta, si ha invece **colpa cosciente** laddove l'agente, pur prevedendo l'evento criminoso, si convinca che lo stesso non troverà realizzazione.

Dottrina e giurisprudenza hanno, nel corso degli anni, elaborato varie teorie al fine di individuare un criterio discrezionale tra dolo eventuale e colpa con previsione.

### Dottrina

Le teorie sono numerose, ma è possibile suddividerle in: teorie intellettualistiche classiche, teorie volutaristiche, teorie miste (GAROFOLI).

**TEORIE INTELLETTUALISTICHE CLASSICHE**, all'interno delle quali è possibile distinguere:

- 1) **Teoria della probabilità**: si ha dolo eventuale quando l'agente considera l'evento come conseguenza probabile della condotta, si ha invece colpa cosciente quando l'evento viene considerato soltanto possibile;
- 2) **Teoria della possibilità**: la verifica dell'evento nel dolo eventuale è considerata dall'agente come concretamente possibile, nella colpa cosciente rappresenta invece un'ipotesi astratta.

**TEORIE VOLONTARISTICHE**: la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente si basa sul profilo volitivo del soggetto.

**TEORIE MISTE**: rappresentano le più diffuse in ambito giurisprudenziale e basano la differenza sul criterio di **accettazione del rischio**, per cui si avrà **dolo eventuale** nell'ipotesi in cui l'agente pur essendosi rappresentato le possibili conseguenze della sua condotta decida di agire anche a costo di provocarle, diversamente si avrà **colpa cosciente** se l'agente pur rappresentandosi la possibilità di verifica dell'evento respinge il rischio che si concretizzi, confidando nelle sue capacità di elidere i rischi.


Il criterio di **accettazione del rischio** è stato di sovente utilizzato dalla giurisprudenza per stabilire la qualificazione in punto di elemento soggettivo, di fattispecie di omicidio commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale

Nell'ambito della **distinzione** tra **dolo eventuale** e **colpa cosciente** assume rilievo la **sentenza di Cass. pen. Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343** sul c.d. caso ThyssenKrupp.

### Giurisprudenza

Nella sentenza di **Cass. Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343**, la Suprema Corte supera i criteri precedenti utilizzati dalla giurisprudenza per distinguere la colpa cosciente dal dolo eventuale. I giudici di legittimità affermano che per una

corretta distinzione tra **colpa con previsione** e **dolo eventuale** risulti necessario “comprendere se l’agente si sia lucidamente raffigurata la realistica prospettiva della possibile verifica dell’evento concreto costituente effetto collaterale della sua condotta, si sia per così dire confrontato con esso e infine, dopo aver tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, ad accettare l’eventualità della causazione dell’offesa.” Le Sezioni Unite hanno sostenuto che, “in ossequio al principio di colpevolezza la linea di confine tra **dolo eventuale** e **colpa cosciente** va individuata considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano la attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie. Nella **colpa** si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia (colpa cosciente). Per contro nel **dolo** si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verifica del fatto di reato. In particolare, nel dolo eventuale, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l’agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verifica dell’evento, e nonostante ciò, si determina ad agire, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi”.



### 3.1 Orientamenti giurisprudenziali

Si segnalano alcune pronunce che si esprimono in termini differenti, in tema di omicidio commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale.

In alcune ipotesi è stato ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo eventuale, in altre, invece, viene in rilievo la colpa cosciente.

In materia di sinistri mortali si è pronunciata nel 2015 la **Corte di Cassazione I sez., 16 settembre 2015 n. 37606**.

Questi in breve i fatti: un uomo alla guida di un autoveicolo, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed alcol, per fuggire ad un controllo di polizia investe un pedone provocandone la morte. L'imputato viene condannato per omicidio volontario sorretto dal dolo eventuale.

#### Giurisprudenza

La **Corte di Cassazione I sez., 16 settembre 2015 n. 37606** in conformità ad un precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. pen. Sezioni Unite n. 33343 del 2014) statuisce che: "il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente è stato individuato nell'atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non voluto, nel secondo respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione. Il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e il prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi".

La Suprema Corte ha pertanto ritenuto di condannare l'imputato contestandogli la forma più grave di colpevolezza, poiché la sua condotta non poteva che ritenersi differente da quella imposta dal codice della Strada, avendo lo stesso proceduto ad alta velocità in un centro abitato e non essendosi inoltre fermato dopo l'impatto a soccorrere la vittima.

La **Corte di Cassazione, I sez. pen., 13 maggio 2013 n. 20465** si è pronunciata in relazione ad un incidente mortale causato da un soggetto in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti.

Questi in breve i fatti: il conducente di un veicolo a motore si era messo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e procedeva ad una velocità superiore rispetto a quella consentita, andava a finire nella corsia opposta ed urtava frontalmente un'altra autovettura causando la morte del conducente. L'imputato veniva condannato in primo grado a titolo di omicidio colposo,

ma la Corte d'Assise d'Appello riqualificava il fatto in omicidio doloso sorretto dal dolo eventuale.

#### Giurisprudenza

La Corte di Cassazione, I sez. pen., 13 maggio 2013 n. 20465, giungeva ad una conclusione differente, ritenendo nello specifico che i giudici di secondo grado avevano forzato il confine giuridico tradizionalmente tracciato tra dolo e colpa, ossia tra volontà dell'evento intesa come volontà anche a costo di causare l'evento, e colpa cosciente, ossia volontà dell'azione nella convinzione che l'evento sia pur prevedibile non si verificherà. Nel caso di specie infatti l'imputato non si era concretamente rappresentato l'investimento e la morte di un'altra persona, nonostante si fosse messo alla guida con patente sospesa e dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

La Corte di Cassazione, I sez. pen., 14 giugno 2012, n. 23588 torna a pronunciarsi sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente in tema di circolazione stradale.

Questi in breve i fatti: il guidatore di un veicolo SUV, dopo una corsa contromano sull'autostrada A/26, cagionava un incidente, da cui derivava la morte di quattro ragazzi.

#### Giurisprudenza

La Corte di Cassazione, I sez. pen., 14 giugno 2012 n. 23588 ha statuito che: "sussiste il dolo eventuale quando chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta anche la semplice possibilità che esso si verifichi e ne accetta il rischio; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma del dolo diretto e non in quella di dolo eventuale. Per contro, si versa nella colpa cosciente qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori".

Alla luce di queste premesse, si comprende che il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuato nel diverso atteggiamento dell'agente: nel **dolo eventuale** accetta il rischio che si realizzi un evento non direttamente voluto, nella **colpa cosciente** respinge il rischio confidando nella sua capacità di evitare l'evento (VAIRO).